

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una nuova risposta a interpello su moneta digitale

Paperoni, asset a prova cripto

La cessione di valute virtuali vale come redditi diversi esteri

DI DAVIDE GRECO

Il trasferimento di valute virtuali da una tipologia di wallet ad un'altra e di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Invece, le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute detenute presso un exchange estero sono da considerare redditi diversi prodotti all'estero e, come tali, rientranti nell'ambito applicativo del regime attrattivo dei cd. neo-residenti in virtù del quale sui redditi di fonte estera, indipendentemente dal loro ammontare, è dovuta un'imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria nella misura di euro centomila. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni raggiunte dall'agenzia delle entrate nella risposta ad interpello n. 397 del primo agosto 2022. Il caso oggetto di interesse ha visto coinvolta una contribuente estera la quale, nel corso del 2020, aveva trasferito la propria residenza dalla



Cripto nel regime neoresidenti

Gran Bretagna all'Italia. L'istante, dichiarava che alla data di trasferimento ella risultava titolare di un portafoglio di valute virtuali, in parte depositate sulla nota piattaforma di exchange, comunemente conosciuta con il nome di «Coinbase», ed in parte depositate in un wallet, localizzato nel Regno Unito. Nel corso del 2021 la contribuente aveva poi ceduto parte del proprio portafoglio cripto perfezionando l'operazione attraverso un preventivo trasferi-

mento delle valute virtuali dal proprio wallet al proprio conto Coinbase. Tanto premesso, veniva chiesto di sapere se le plusvalenze derivanti dalla cessione o dal prelievo di valute estere rivenienti da conti intrattenuti con un intermediario finanziario non residente da un soggetto neo-residente siano da considerarsi redditi prodotti all'estero, che rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 24-bis del Tuir.

L'Agenzia delle Entrate dopo aver chiarito che ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali; che le cessioni a termine di valute virtuali rilevano sempre fiscalmente; e che le cessioni a pronti generalmente non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salva l'ipotesi

in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet), per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta, ha concluso confermando la tesi della contribuente ed in particolare, precisando che il trasferimento da una tipologia di wallet ad un'altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante. Inoltre, le plusvalenze derivanti dalla cessione di criptovalute detenute presso un exchange estero, sottolinea l'Ade, saranno da considerare redditi prodotti all'estero e, come tali, rientranti nell'ambito applicativo del regime fiscale dei cd. neoresidenti di cui all'articolo 24-bis, del Tuir.

